

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

IL GIORNO 27 MARZO 2023, ALLE ORE 9,30, PRESSO LA SEDE DELLA "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA" O.D.V. DI TRANI CON SEDE IN VIA SIMONE DE BRADO N.7, LA PRIMA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA È ANDATA DESERTA.

L'ASSEMBLEA SI RIUNIRÀ IN SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO 27 MARZO 2023, ALLE ORE 20,00, PRESSO LA STESSA SEDE.

IL GOVERNATORE:

IL GIORNO 27 MARZO 2023, ALLE ORE 20,00, SI È RIUNITA IN SECONDA CONVOCAZIONE L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE DELLA "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA" O.D.V. DI TRANI CON SEDE IN VIA SIMONE DE BRADO N.7, PER DELIBERARE SUL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

1) AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO, REGISTRATO A TRANI PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE, IL GIORNO 26 GENNAIO 2023 AL N. 67 SERIE 3, INERENTE ALL'AGGIORNAMENTO DEGLI ARTT. 1-4-16-25-48-50 CON IL RICHIESTO DAL "RUNT5".

SONO PRESENTI:

ELIOTTI CORRADI - GOVERNATORE, DI LEO FRANKO, DI CHIARO SERENA, HELLIO VINCENZO, ANTONACI MARINO, SCARINCI VINCENZO, TETRA ROCCO, ADAMANTINO CESARE,

DI MODUGNO MARIA, PORCELLI ANTONIETTA.

(SI ALLEGA MODULO SOCI EFFETTIVI - ALI. N. 04)

IL GOVERNATORE RISOTTI CORRADO DICHIARA DI ESSERE CERTO DELL'IDENTITÀ DEI PRESENTI E VERIFICATO IL NUMERO LEGALE DICHIARA LA SEDUTA VALIDA E NOMINA COME SEGRETARIO LA CONSORGNA PORCELLI ANTONIETTA.

IL GOVERNATORE PASSANDO AL PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO COMUNICA CHE GLI ARTT. 1-4-16-25-43-48-50 DELLO STATUTO REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE IL GIORNO 26 GENNAIO 2023 AL N. 67 SERIE 3, NECESSITA DI ULTERIORI AGGIORNAMENTI CHE SONO RICHIESTI DAL "RUNTS".

I CONFRATELLI E CONSORGUE, SOCI EFFETTIVI PRESENTI, ALL'UNANIMITÀ APPROVANO L'AGGIORNAMENTO DEGLI ARTT. 1-4-16-25-48-50 DELLO STATUTO.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA, PREVIA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE, SI SCIoglie ALLE ORE 21.15.

(SI ALLEGA ELENCO SOCI EFFETTIVI - ALI. N. 01 - CON RIFLATIVO STATUTO)

IL GOVERNATORE

IL SEGRETARIO

[Signature] *[Signature]*
 Corrado Risotti - De La Grange
 Corrado Risotti - De La Grange
 Corrado Risotti - De La Grange
 Corrado Risotti - De La Grange

ASSISTENTE TRIBUTARIO

Francesca Mita

Firma su carta intestata al Direttore Provinciale

03-04-2023

event 3

242



PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S.Maria che "ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità".

Articolo 1 - Denominazione

È costituita in Trani l'Associazione ente del Terzo settore denominata "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TRANI ODV" con sede in Trani, Diocesi di Trani, in conformità dell'art.32 del DLgs117/17

Articolo 2 - Principi ispiratori

La Misericordia di Trani è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha

strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 3 - Elementi giuridici

La Misericordia di Trani è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi canoni 298-311 "Norme comuni" e canoni e 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4 - Finalità

Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo

In particolare, la Confraternita può svolgere in via esclusiva o

prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale le seguenti attività, come previste dall'art.5

D.Lgs 117/17:

a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità,
di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";

b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il
soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di
disabilità;

c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-
sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai
bisogñosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche
realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e
di prevenzione;

d) la donazione di organi;

e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché
gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al
miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione
accorta e razionale delle risorse naturali;

f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche
professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di
interesse sociale con finalità educative;

g) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di
ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di for-
mazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della
dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla

preven

zione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

h) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

i) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

j) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;

k) la protezione dell'infanzia abbandonata;

l) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

n) iniziative di agricoltura sociale;

o) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;

p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio

artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;

g) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

r) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativo e regolamentare.

A questo fine, la Confraternita può, tra le altre attività, effettuare:

a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Confraternita od in altri cimiteri secondo richiesta;

b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.

c) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.

Articolo 5 - Attività di formazione

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 6 - Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

Articolo 7 - Rapporti con le Autorità ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 8 - Stemma

Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell'associazione, senza altre modifiche.

Articolo 9 - Veste

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 10 - Adesione alla Confederazione Nazionale

La Confraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ne è affiliata ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia

dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11 - Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

Articolo 12 - Entrate e assenza senza scopo di lucro

La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche,

anche finalizzati esclusivamente a sostegno di

specifiche e documentate attività o progetti realizzati

nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi comunitari e di organismi

internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in

convenzione secondo la normativa nazionale e regionale

localmente vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle

di interesse generale, secondo il significato dato a

tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono

anche essere realizzati:

g) proventi derivanti dalla cessione di beni e

servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo

svolgimento di attività economiche di natura

commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo

statuto;

h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;

i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o

me

diante partecipazione ad iniziative altrui, anche di

na-

tura economica nei limiti di legge, sempre che siano

finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.

Articolo 13 - Il volontario

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene ne renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i li

miti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rap

porto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 14 - Gruppi operativi

La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi.

La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme"; un rappresentante del gruppo "Gemme" partecipa al Magistrato senza diritto di voto.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO - II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E

CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 15 - Iscrizione

Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

Questi si suddividono in due categorie:

a) Confratelli effettivi;

b) Confratelli buonavoglia.

L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espresso, il diniego.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avven-

ga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il

Magistrato della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Confraternita.

L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purchè risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla

Articolo 16 - Qualifiche dei Confratelli

Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi o buonavoglia. L'aspirantato ha la durata di un anno di servizio al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli Effettivi o dei Confratelli Buonavoglia. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di

voto e di elezione.

I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria

I buonavoglia sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria. I Confratelli buonavoglia, compiuto un anno di aspirantato, partecipano all'Assemblea con diritto di voto attivo ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria.

La Confraternita può prevedere la figura del Sostenitore non socio. Questo contribuisce al sostentamento della Confraternita, non partecipando agli organi sociali della stessa.

Articolo 17 - Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato. La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo 18 - Doveri dei Confratelli

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- g) assolvere al pagamento della quota associativa.

Articolo 19 - Provvedimenti disciplinari

I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg al Magistrato le proprie giustificazioni:

a) ammonizione;

b) sospensione a tempo determinato;

c) decadenza;

d) esclusione;

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 20.

Articolo 20 - Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 17. Inoltre l'Iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti

all'art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'artt. 15 e 16, e sulla quale Il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza.

L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresen-

tata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

CAPO IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 21 - Gli organi

Sono organi della Confraternita:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- e) Il Governatore;
- d) Il Collegio Probivirale;
- e) Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo.

L'ASSEMBLEA

Articolo 22 - Composizione

L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli effettivi e buonavoglia ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

Articolo 23 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti

telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Articolo 24 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;

b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;

c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motiva-

ta dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;

d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità. Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui dell'art. 23.

Articolo 25 - Quorum costitutivo

"L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Confratelli aventi diritto al voto. Laddove non si raggiungesse il numero legale l'Assemblea si costituisce in seconda convocazione ed è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrale.

L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è invece validamente costituita sempre con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto. Proposte varie ed eventuali modifiche statutarie potranno essere approvate solo con il voto favorevole di almeno i DUE TERZI dei presenti all'Assemblea. Ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega."

Articolo 26 - Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 43.

Articolo 27 - Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori;

- d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;
- f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art.44;
- g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;
- h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

IL MAGISTRATO

Articolo 28 - Attribuzioni

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

In particolare:

- a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni

immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;

b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;

c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 33;

d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;

e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;

f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale

dipendente;

g) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;

i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;

l) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;

m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;

o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di

propria

iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei

Confratelli;

p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con

esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita,

per l'analisi di determinati problemi o con compiti di

consulenza per i vari settori di attività nominando un

coordinatore fra i componenti il Magistrato;

q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia

dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi

che dinanzi ai colleghi arbitrali per tutte le eventuali

controversie di interesse della Confraternita;

r) determina l'ammontare della quota associativa che

ogni Confratello deve versare annualmente per il

funzionamento della Confraternita a seconda della

categoria di appartenenza;

s) propone alla Confederazione nazionale delle

Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i

nominativi di Confratelli per il conferimento di

distinzioni al merito della carità e del servizio;

t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi

in atto secondo le disponibilità e possibilità della

Confraternita;

u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del

Magistrato, il libro degli associati e il libro delle

propria

iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei
Confratelli;

p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con
esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita,
per l'analisi di determinati problemi o con compiti di
consulenza per i vari settori di attività nominando un
coordinatore fra i componenti il Magistrato;

q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia
dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi
che dinanzi ai colleghi arbitrali per tutte le eventuali
controversie di interesse della Confraternita;

r) determina l'ammontare della quota associativa che
ogni Confratello deve versare annualmente per il
funzionamento della Confraternita a seconda della
categoria di appartenenza;

s) propone alla Confederazione nazionale delle
Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i
nominativi di Confratelli per il conferimento di
distinzioni al merito della carità e del servizio;

t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi
in atto secondo le disponibilità e possibilità della
Confraternita;

u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del
Magistrato, il libro degli associati e il libro delle

nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 31 - Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima

riunione convocata dopo le elezioni. È il capo della

Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie

attivi-

tà e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di

firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della

Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia,

nelle relative assemblee.

In particolare il Governatore:

a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e

delle prerogative della Confraternita e veglia

sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;

b) indice le riunioni di Magistrato e convoca

l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la

presidenza;

c) attua le deliberazioni del Magistrato;

d) firma la corrispondenza ed, in unione col

Segretario, le carte ed i registri sociali;

e) cura, congiuntamente con il Segretario e

l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni

mobili ed immobili;

f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale

delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento

che consigli l'interessamento della Confederazione

stessa;

g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non

contemplato nel presente articolo, compresi atti

cautelativi e conservativi, anche di carattere

giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima

riunione successiva

al provvedimento.

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti

di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a

qualsiasi livello.

Articolo 32 - il ViceGovernatore

Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua

prima riunione convocata dopo le elezioni. Coadiuvando,

indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e

lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza

o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge

quei particolari compiti che il Magistrato riterrà

opportuno affidargli.

Articolo 33 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima

riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali

del Magistrato e dell'Assemblea. È consegnatario dei

documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la

corrispondenza insieme al Governatore con il quale

collabora alla tenuta degli inventari di cui alla

lettera e) dell'art. 31. Collabora inoltre con

l'Amministratore per la tenuta della contabilità e

nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 34 - L'Amministratore

L'Amministratore, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

Articolo 35 - Gratuità e durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in

incarichi specifici a lui affidati. I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 36 - Il Collegio Probivirale

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Confraternita. Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 29 commi 2 e 3. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita.

In particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Confraternita;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia;

c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;

d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Confraternita;

e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 46 commi 1 e 2.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.

Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Articolo 37 - Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo

La Confraternita elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti

dall'art.30 del dlgs 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 2 e 3, dello statuto. Il Col-
legio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo in-
terno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Probiviri.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato. Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti. I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art.30 del dlgs 117/2017, la Confraternita nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art.30, comma 6, del dlgs 117 del 3 agosto 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i pre-
detti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui

all'articolo 31 del dlgs 117 del 3 agosto 2017.

L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Articolo 38 - Il Correttore

L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religio-

sa all'interno della Confraternita per le materie spiri-

tuali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Il Correttore è confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Magistrato, con diritto di voto.

Articolo 39 - La Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. È

composta da un numero tra tre e cinque membri scelti

fra i confratelli ed ha il compito di:

a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;

b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero minimo da 14 a 22 Confratelli in proporzione al numero degli eleggibili di cui da 2 a 4 dovranno essere scelti tra i Confratelli buonavoglia;

c) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del

Collegio dei Probiviri di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;

d) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.

Le liste devono riportare il nome del Confratello.

Gli iscritti potranno presentare alla Commissione

Elettorale proposte di candidature nei termini che la

stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte

dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al

Governatore il quale le allegherà all'avviso di

convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 30 gg prima della data fissata.

e) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;

f) accerta la regolarità delle deleghe;

g) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

Articolo 40 - Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Probiviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari ai $\frac{3}{4}$ degli eleggibili per il Magistrato. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate

irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'articolo 29 comma secondo si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

Articolo 43 - Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 28 punto o), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui
 all'art. 23 e con le indicazioni di cui al comma
 precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera
 visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo
 di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche
 alla Confederazione nazionale delle Misericordie
 d'Italia. Per l'approvazione di modifiche statutarie
 occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei
 presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della
 Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
 Non possono essere oggetto di riforma, se non ad
 unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5, e 7 i quali
 definiscono la irrinunciabile fisionomia della
 Confraternita e le garanzie delle essenzialità della
 sua vita associativa."

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal
 Magistrato secondo la norma di cui all'art. 28 punto
 o), è presentata al Magistrato, mediante motivata
 mozione scritta, da un numero di Confratelli non
 inferiore ad un decimo degli iscritti. La mozione è
 esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri
 in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione
 Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio
 parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver
 acquisito il parere scritto della Confederazione, il

Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

Articolo 44 - Regolamento generale

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 45 - Mancato funzionamento della Confraternita

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma e), il Governatore della

o ne venga comunque decisa la non appartenenza,

l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi

utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle

Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la

denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento

identificativo che possa ricondurre ad una errata

identificazione.

Articolo 47 - Scioglimento della Confraternita

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera

Assembleare se non si verificano circostanze

eccezionali di assoluta impossibilità del suo

funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di

Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte

le opere di carità e di assistenza. La delibera di

scioglimento è presa

all'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclu-

sivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui

all'art. 45. Per la delibera di scioglimento occorre

l'osservanza di tutte le speciali modalità di

convocazione, di presenza di Confratelli e della

speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma del

c.c. (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere

rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale

delle Misericordie d'Italia, che interverrà

all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo

parere nonché per dare la propria eventuale opera di

aiuto per la risoluzione delle difficoltà della

Confraternita. Con la delibera di scioglimento

l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da

scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla

Confraternita.

Articolo 48 - Devoluzione del patrimonio

"A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita

sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro Ente

del Terzo Settore con analoga attività istituzionale e finalità

analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni

contenute nello Statuto o negli accordi degli aderenti e previo

parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore.

L'Assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la

trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, con

il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle

Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo

le modalità di cui all'art. 42-bis, c.c.."

Articolo 49 -Riconoscimento della personalità giuridica

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica

da parte dell'autorità amministrativa, il Governatore

della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad

apportare al presente statuto, sentita la

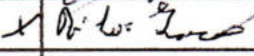
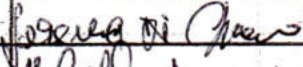
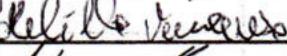
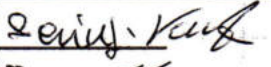
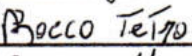
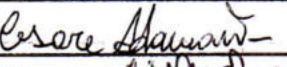
Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed
ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si
rendessero indispensabili, salvaguardando i principi
ispiratori della Confraternita di Misericordia.

Articolo 50 - Norma di invio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le
norme del c.c. e del D.Lgs 117/17 integrate, in quanto non
contrastanti, con le disposizioni della Confederazione nazionale
delle Misericordie d'Italia.

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 27 MARZO 2023

SOCI EFFETTIVI

N.	COGNOME	NOME	FIRMA	DELEGA
1	CISOTTI	CORRADO		
2	DE LEO	FRANCO		
3	DE ETIANO	SERENA		
4	HELINO	VINCENZO		
5	ANTONACCI	MARINO		
6	GIARINGI	VINCENZO		
7	TEFRO	ROCCO		
8	ADAMANTINO	CESARE		
9	DE MODICIS	MARIA		
10	PORCELLI	ANTONELLA		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				